



**Commissione di Garanzia  
dell'Attuazione della Legge sullo  
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE  
VIGILI DEL FUOCO**



## Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI  
ANTINCENDI

Ufficio Coordinamento e Affari Generali  
VERBALE

Il giorno 6 dicembre 1994 l'Amministrazione dell'Interno, rappresentata dall'On.le Sottosegretario di Stato Gasparri, e le OO-SS. di categoria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno concluso, a tavoli separati, l'accordo previsto dall'art 2, comma 2, della legge n. 146/1990 per la individuazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite, ai sensi della legge medesima, dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione delle azioni di sciopero.

Il testo dell'accordo sarà trasmesso agli organismi competenti per i rispettivi adempimenti di legge, in particolare per quanto concerne la valutazione di idoneità prevista dall'art. 13 della legge n. 146/1990.

Sull'argomento l'Amministrazione ha presentato in data 13.7.1994 l'allegata proposta di accordo, rispetto alla quale le OO.SS. di categoria hanno poi espresso, in sede tecnica, le rispettive valutazioni.

In data odierna, in sede di conclusione della trattativa, dette OO.SS si sono quindi espresse come di seguito indicato.

Le OO.SS. CGIL, CISL ed UIL dei Vigili del Fuoco sottoscrivono l'accordo.

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI  
ANTINCENDI

Ufficio Coordinamento e Affari Generali

## VERBALE

Il giorno 6 dicembre 1994 l'Amministrazione dell'Interno, rappresentata dall'On.le Sottosegretario di Stato Gasparri, e le OO.SS. di categoria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno concluso, a tavoli separati, l'accordo previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 per la individuazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite, ai sensi della legge medesima, dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione delle azioni di sciopero.

Il testo dell'accordo sarà trasmesso agli organismi competenti per i rispettivi adempimenti di legge, in particolare per quanto concerne la valutazione di idoneità prevista dall'art. 13 della legge n. 146/1990.

Sull'argomento l'Amministrazione ha presentato in data 13.7.1994 l'allegata proposta di accordo, rispetto alla quale le OO.SS. di categoria hanno poi espresso, in sede tecnica, le rispettive valutazioni.

In data odierna, in sede di conclusione della trattativa, dette OO.SS. si sono quindi espresse come di seguito indicato.

O.S. CISNAL V.F.: aderisce all'accordo ma mette a verbale la dichiarazione di non condividere che siano i dipendenti che non scioperano a doverlo comunicare piuttosto che viceversa. Preferirebbe inoltre che la ritenuta forfettaria fosse estesa agli scioperi di qualunque durata.

Ciò nonostante sottoscrive l'accordo.

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI  
ANTINCENDI

Ufficio Coordinamento e Affari Generali

VERBALE

Il giorno 6 dicembre 1994 l'Amministrazione dell'Interno, rappresentata dall'On.le Sottosegretario di Stato Gasparri, e le OO.SS. di categoria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno concluso, a tavoli separati, l'accordo previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 per la individuazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite, ai sensi della legge medesima, dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione delle azioni di sciopero.

Il testo dell'accordo sarà trasmesso agli organismi competenti per i rispettivi adempimenti di legge, in particolare per quanto concerne la valutazione di idoneità prevista dall'art. 13 della legge n. 146/1990.

Sull'argomento l'Amministrazione ha presentato in data 13.7.1994 l'allegata proposta di accordo, rispetto alla quale le OO.SS. di categoria hanno poi espresso, in sede tecnica, le rispettive valutazioni.

In data odierna, in sede di conclusione della trattativa, dette OO.SS. si sono quindi espresse come di seguito indicato.

O.S. USPPI TECSTAT: ripropone le osservazioni sulla reperibilità dei tecnici già espressa in sede tecnica. Prende comunque atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione e concorda quindi con la proposta d'accordo, chiedendo peraltro l'impegno di vigilare all'impiego da parte dell'Opera Nazionale Assistenza delle somme provenienti dalle trattenute forfettarie, e sia esaminato il numero dei Funzionari di Guardia ordinariamente impiegati in reperibilità, adeguandone la quantità a quelle previste per i casi di sciopero.

## **1. Premessa**

il presente accordo ha lo scopo di dare attuazione alla legge n. 146/1990 in relazione ai servizi essenziali resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le parti convengono che le procedure delle relazioni sindacali e le modalità di attuazione degli scioperi indicate nell'accordo adempiono come tutto unico ed inscindibile al dettato della legge n. 146/1990.

Le parti confermano di privilegiare il confronto ed il negoziato come strumenti fondamentali e prioritari per la composizione delle vertenze.

L'Amministrazione si impegna in tal senso anche con l'adozione di proficue e corrette relazioni sindacali nel rispetto del diritto di informazione.

A tale scopo si conviene di dare luogo a riunioni periodiche a scadenza semestrale-annuale per l'esame congiunto delle ragioni della conflittualità e per assumere le decisioni che l'autonomia negoziale delle parti potrà suggerire.

Tale esame riguarderà anche la rispondenza delle modalità di svolgimento degli scioperi, le quali potranno essere riviste e modificate con accordo tra le parti, su richiesta di una di esse, previa valutazione di idoneità da parte della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge n. 146/1990.

L'Amministrazione si impegna a far rispettare il presente accordo da tutto il personale del Corpo Nazionale V.V.F., anche attraverso l'applicazione dell'art. 8 e dell'art. 4, commi 1°, 2° e 3°, della legge n. 146/1990.

## **2. Prevenzione dei conflitti collettivi**

Allo scopo di prevenire e comporre i conflitti collettivi, le parti impegnano ad osservare le seguenti procedure di conciliazione prima che siano effettuate azioni di sciopero, sia a livello nazionale che a livello locale.

### *A) Scioperi di livello nazionale*

E' costituita presso il Ministero dell' Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi – una Commissione Nazionale Paritetica di Prevenzione dei conflitti collettivi, avente compiti di conciliazione e mediazione dei conflitti riguardanti problematiche generali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dopo regolare notifica delle azioni di sciopero nazionale nei termini di cui all'art. 2 della legge n. 146/1990 e prima che esse vengano attuate, le parti che sottoscrivono il presente accordo sono tenute ad esperire un tentativo di conciliazione presso la suddetta Commissione Nazionale, di norma entro il quarto giorno e comunque non oltre una settimana dalla proclamazione delle azioni di sciopero.

La Commissione Nazionale é presieduta dal Ministro dell'Interno o da un Sottosegretario da lui delegato; la compongono inoltre: per la parte sindacale due

membri, tra quelli precedentemente designati, per ognuna delle OO.SS. che di volta in volta abbiano indetto l'azione di sciopero nazionale; per l'Amministrazione altrettanti rappresentanti tra quelli a loro volta precedentemente designati.

La Commissione si avvale per la verbalizzazione di un Segretario nominato dall'Amministrazione al di fuori dei suoi membri effettivi.

*B) Scioperi di livello locale (regionali e provinciali)*

Sono costituite di volta in volta singole Commissioni Paritetiche a competenza regionale o provinciale, presiedute dall'Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale VV.F. o da un suo delegato appartenente al Corpo, scelto di volta in volta d'intesa con le rappresentanze nazionali delle OO.SS. che abbiano dichiarato lo sciopero; dette Commissioni sono inoltre composte: per la parte sindacale da due membri di volta in volta designati dalle OO.SS. locali che abbiano indetto lo sciopero e per l'Amministrazione da altrettanti rappresentanti, tra i quali, in caso di sciopero provinciale intervengono il Dirigente della Sede di Servizio interessata alla vertenza e il relativo Ispettore Regionale o Interregionale, mentre in caso di sciopero regionale interviene l'Ispettore Regionale o Interregionale.

Per gli scioperi territoriali restano comunque ferme le autonome attribuzioni che l'ordinamento conferisce ai Prefetti.

I tentativi di conciliazione in ambito locale (regionale o provinciale) devono essere esperiti entro gli stessi termini previsti per la Commissione Nazionale Paritetica di Prevenzione dei conflitti collettivi.

In tutti i casi di conciliazione suindicati si dovrà stendere un verbale d'accordo sottoscritto dalle parti per gli adempimenti conseguenti; analogamente si farà in caso di mancata conciliazione.

Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione l'Amministrazione si asterrà dall'adottare iniziative che siano pregiudizievoli per le posizioni dei lavoratori interessati al conflitto sindacale.

I Dirigenti o i preposti che non rispettino gli impegni sopra richiamati e gli accordi sottoscritti, sono passibili delle sanzioni indicate al comma 4° dell' art. 4 della legge n. 146/1990 a seguito di richiesta da parte della Commissione di Garanzia all'autorità tutoria prevista dal citato art. 4.

**3. Individuazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili**

Il servizio istituzionale reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la tutela dei beni e della vita dei singoli consiste in un complesso di attività e di interventi non completamente prevedibili e non sempre programmabili, che perciò non sono strettamente classificabili in un concetto di "tutela minima indispensabile" o di "continuità delle prestazioni minime indispensabili".

Inoltre il servizio di soccorso è articolato su turni continuativi di 12 ore in tutte le sedi di servizio, secondo il modulo "ore 8-20 / ore 20-8", con la presenza di "squadre

tipo" che per la loro conformazione non possono essere ridotte senza incidere in maniera inaccettabile sul potenziale "soccorso" in termini di sicurezza, efficienza ed efficacia.

Ritenendo comunque di dover ugualmente procedere ad attuare il disposto di cui alla legge n. 146/1990, per garantire la continuità di quelle prestazioni che sono indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, le parti convengono quanto segue:

A) Sono da considerare essenziali e da garantire anche in caso di sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990, i seguenti servizi del Corpo Nazionale VV.F.:

- 1) Il soccorso tecnico urgente: tutti gli interventi di estinzione degli incendi e in genere i servizi tecnici urgenti di primaria competenza del Corpo Nazionale VV.F. richiesti in situazioni che comportino danno o pericolo di danno all'incolumità delle persone e dei beni.
- 2) Il Servizio antincendi aeroportuale: nei limiti e secondo le fasce orarie previste dal presente accordo e dall'accordo generale del settore del trasporto aereo, in modo da garantire, nell'arco dell'intera giornata, la misura del 50% dei voli di linea nazionali ed esteri previsti dall'orario generale in vigore e in tal senso ivi esplicitamente segnalati ovvero, in mancanza dell'accordo generale predetto, nei limiti previsti dalle delibere della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge n. 146/1990.

B) Le sedi operative che devono assicurare i servizi essenziali sono:

- a) Ispettorati Regionali ed Interregionali;
- b) Comandi Provinciali (Sedi Centrali);
- c) Distaccamenti (terrestri, portuali e aeroportuali);
- d) Nuclei elicotteri e sommozzatori;
- e) Sale Operative;
- f) Scuole Centrali Antincendi e strutture collegate.

In particolare, per ciascuna sede dovranno essere coperti rispettivamente i seguenti settori, le cui attività costituiscono prestazioni indispensabili dei servizi essenziali individuati nel precedente punto A:

- a) Ispettori Regionali ed Interregionali
  - Sala operativa;
  - Il Dirigente;
  - Servizio Telecomunicazioni (almeno 2 addetti).
- b) Comandi Provinciali (Sedi Centrali )
  - Centralino e/o Sala Operativa;
  - Magazzino di pronto intervento (almeno 1 addetto);
  - Attività di Capo Reparto o Capo Turno;
  - Squadre d'intervento ordinariamente previste;

- Il Funzionario tecnico di guardia (almeno uno per i Comandi piccoli, almeno due per quelli medi, almeno tre per quelli grandi, oppure quelli ordinariamente previsti);
- Il Dirigente.

c) Distaccamenti

- Centralino telefonico e collegamento radio;
- Squadre di intervento ordinariamente previste; nei distaccamenti aeroportuali le squadre d'intervento garantiscono durante lo sciopero soltanto le prestazioni necessarie ad assicurare il traffico aereo individuato come essenziale dal presente accordo e dagli accordi generali del trasporto aereo ovvero, in mancanza di questi, dalle delibere della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge n. 146/1990.

d) Nuclei Elicotteri e Sommozzatori

- Centralino telefonico e collegamento radio;
- L'equipaggio ordinariamente previsto per il tipo di aeromobile;
- Le squadra di operatori subacquei ordinariamente prevista per l'intervento

e) Sale Operative

Le Sale Operative del S.T.C del Corpo Nazionale presso il Ministero dell'Interno degli Ispettorati Regionali ed Interregionali devono assicurare il servizio secondo l'ordinario contingente.

Rientrano in questo ambito il Dirigente reperibile nonché, per il S.T.C., un funzionario tecnico dell'Ispettorato Emergenza e dell'Ispettorato Impianti e Telecomunicazioni.

f) Scuole Centrali Antincendi e strutture collegate

Presso la struttura delle S.C.A. e i Centri di Montelibretti e Castelnuovo di Porto dovranno essere assicurate le attività dei seguenti settori:

- Un Dirigente;
- Centralino radiotelefonico;
- L'Infermeria, comprensiva del servizio di autolettiga;
- Centrali termiche;
- Servizio di vigilanza degli Allievi Vigili Volontari Ausiliari di Leva con un nucleo costituito da due addetti.

Dovrà inoltre essere garantito il funzionamento di:

g) Centro Radio Capannelle (1 Capo turno e 2 addetti) ;

h) Laboratorio di Difesa Atomica del C.S.E. (1 funzionario e 3 addetti).

- C) Per i settori lavorativi non richiamati nel presente accordo, in quanto non costituenti servizi essenziali, non sono previste prestazioni indispensabili e quindi non è attuata alcuna limitazione al diritto di sciopero, in particolare per gli uffici con o senza sportelli aperti al pubblico e per l'attività amministrativa in genere, per le attività tecniche disgiunte dal soccorso urgente, quali la formazione, l'addestramento, la prevenzione e la vigilanza antincendi, il confezionamento della mensa e le attività delle officine regionali, nonché per ogni altra attività che non interferisca con i servizi essenziali di cui al presente accordo. Viene demandata alla contrattazione decentrata l'individuazione, in casi eccezionali, di rilevanti manifestazioni di pubblico spettacolo che debbano essere assicurate, in caso di sciopero, con specifico servizio di vigilanza antincendi.

#### **4. Modalità e periodi di sciopero**

- A) Non saranno effettuati scioperi nei giorni festivi e nei cinque giorni che precedono e seguono la Pasqua e le festività Natalizie; nonché nella settimana che precede e che segue la scadenza delle consultazioni elettorali, Europee, Nazionali, Regionali e Amministrative (per queste ultime l'esclusione dello sciopero opera solo per le località che sono sede delle consultazioni).

Inoltre, per quanto concerne il trasporto aereo sono altresì esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra: il 17/12 ed il 7/1 - il 27/6 ed il 4/7 - il 28/7 ed il 3/8 - il 10/8 ed il 5/9 - il 30/10 ed il 5/11.

Sono esclusi scioperi articolati per singoli profili professionali o cosiddetti a scacchiera nonché, ad eccezione degli scioperi generali, scioperi nel settore del trasporto aereo che siano concomitanti con altri scioperi del settore dei trasporti.

Gli scioperi di qualsiasi genere proclamati ovvero già in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza e di ripristino delle condizioni di normalità.

- B) Gli scioperi di qualunque livello interessano solo le fasce orarie comprese tra le ore 8.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 20.00.

#### **5- Titolarità a dichiarare lo sciopero**

La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è di esclusiva competenza degli Organismi Statutari Nazionali di categoria per quelli nazionali, ovvero degli Organismi Statutari Regionali di categoria per quelli regionali, ovvero infine degli Organismi Statutari Territoriali di categoria e delle R.S.U. per quelli locali.

La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle Confederazioni sindacali.

## **6- Trattenute sulla retribuzione**

Il personale scioperante che garantisce la continuità dei servizi essenziali con la presenza in Sede durante il periodo di sciopero ha diritto a conservare l'intero trattamento economico quando lo sciopero non supera le quattro ore giornaliere.

In caso di sciopero superiore alle quattro ore, al personale che garantisce con la presenza in sede la continuità dei servizi essenziali sarà applicata una trattenuta forfettaria sulla retribuzione pari a € 20.000, che sarà versata all'Opera Nazionale Assistenza per i V.V.F.. Per la particolare articolazione dei servizi prestati dal Corpo Nazionale V.V.F., il personale che non intenda aderire allo sciopero deve informarne l'Ufficio di appartenenza e/o il responsabile del proprio settore operativo in tempo utile al proprio completo impiego, nelle ordinarie attività istituzionali, comprese ovviamente quelle non dichiarate essenziali dal presente accordo, con relativa esclusione da qualsiasi forma di eventuale trattenuta sulla retribuzione.

Al personale scioperante di quei settori che non sono collegati a servizi dichiarati essenziali dal presente accordo sarà invece applicata una trattenuta sulla retribuzione commisurata all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 6.2) Ministero Interno - Vigili del Fuoco  
Seduta del 12.1.1995

**LA COMMISSIONE**

VISTO il testo di accordo sulle prestazioni indispensabili per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, raggiunto in via definitiva il 6.12.1994 fra la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, che lo ha trasmesso in data 12.12.1994, e "a tavoli separati" le Organizzazioni sindacali di categoria FP-CGIL, SINALCO-CISL, UIL-Vigili del Fuoco, CISNAL-V.F. e USSPI-TECSTAT;

VISTI i pareri espressi: in data 15.12.1994 dall'Unione Nazionale Consumatori, e in data 28.12.1994 dall'Assoutenti, che si è rivolta direttamente alla Commissione;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la propria delibera del 24.11.1994;

VISTA la proposta del prof. Accornero;

CONSIDERATO che, preliminarmente all'accordo definitivo e con il contributo della Commissione, era stato sottoscritto il 14.7.1994, fra la Direzione Generale della Protezione Civile e le Organizzazioni FP-CGIL, SINALCO-CISL e UIL-Vigili del Fuoco, un protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili il cui quadro si presentava tale da meritare un'attenta considerazione;

CONSIDERATO che in data 15.7.1994 la Direzione Generale della Protezione Civile aveva comunicato l'intenzione di mettere in atto procedure volte ad estendere l'intesa alle altre Organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che la stessa Direzione Generale ha da ultimo sottoposto il testo definitivo sia ai Sindacati già firmatari, i quali hanno ribadito la propria adesione, sia alle altre Organizzazioni, due delle quali vi hanno aderito mentre tre lo hanno respinto;

CONSIDERATO che è stata prassi costante della Commissione favorire, ove possibile, le intese più larghe in merito alle prestazioni indispensabili, non potendo interferire nella composizione delle delegazioni che conducono le trattative sugli accordi;

CONSIDERATO, peraltro, che la Commissione è tenuta a fondare le sue valutazioni sull'idoneità degli accordi a realizzare il contemperamento dei diritti,

prima ancora che sull'ampiezza delle adesioni dagli stessi conseguite, che, peraltro, nella specie, la Direzione Generale della Protezione Civile documenta puntualmente sulla base della rappresentanza associativa;

CONSIDERATO che l'accordo:

- a) contiene una premessa che impegna le parti a operare in modo tale da mantenere "proficue e corrette relazioni sindacali", anche con riunioni periodiche "per l'esame delle ragioni della conflittualità";
- b) istituisce apposite procedure e nuove istanze volte alla prevenzione e composizione dei conflitti collettivi, prevedendo non soltanto specifici tentativi di conciliazione, ma anche sanzioni per i dirigenti dell'Amministrazione che non rispettino gli impegni in proposito;
- c) individua come essenziali e da garantire anche in caso di sciopero il soccorso tecnico urgente e il servizio antincendi aeroportuale;
- d) individua dettagliatamente le sedi operative che devono garantire i servizi essenziali, con il rispettivo fabbisogno di personale esonerato dallo sciopero;
- e) definisce ampie fasce di franchigia (con speciale attenzione per il trasporto aereo);
- f) esclude la possibilità di scioperi svolti in forme anomale, oppure in periodi concomitanti, e rende tassativa l'immediata sospensione di ogni sciopero in presenza di calamità o eventi eccezionali;
- g) definisce le fasce entro le quali possono svolgersi gli scioperi nei limiti orari 8-14 oppure 14-20;
- h) definisce a chi spetta la titolarità a proclamare scioperi per la categoria;

CONSIDERATO che l'articolato complesso delle prestazioni così individuate offre ampie garanzie in un settore vitale;

CONSIDERATO che, in particolare, è da ritenersi opportuna la previsione di un raccordo fra la normativa concordata per il Corpo dei Vigili del Fuoco in generale e quella che in via temporanea e suppletiva regola le prestazioni indispensabili nel trasporto aereo ( proposta della Commissione);

RITENUTA per il momento soddisfacente la finalità di garantire il 50% dei voli di linea nazionali ed esteri previsti dall'orario generale in vigore;

RIBADITO che la Commissione è tenuta ad assicurare una piena armonizzazione sia all'interno del comparto aereo sia fra questo e i settori ad esso funzionali, come il servizio antincendi aeroportuale;

CONSIDERATO che, nella specie, non osta alla valutazione di idoneità delle prestazioni indispensabili previste dall'accordo il comma 6) circa l'entità e la destinazione delle trattenute agli scioperanti, materia su cui hanno posto a verbale proprie note le organizzazioni CISNAL-V.F. e USSPI-TECSTAT aderenti all'accordo, mentre un rilievo più specifico è stato sollevato dalla CISAL V.F., che all'accordo non ha aderito;

CONSIDERATO il parere positivo sull'accordo espresso dall'Unione Nazionale Consumatori, che a sua volta affaccia dubbi sulla clausola testé citata, e dall'Assoutenti, che raccomanda l'adeguamento dell'accordo ad una auspicabile regolamentazione complessiva dei servizi aeroportuali;

### **VALUTA IDONEO**

l'accordo definitivo raggiunto fra la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, e le organizzazioni sindacali di categoria FP-CGIL, SINALCO-CISL, UIL-Vigili del Fuoco, CISNAL-V.F. e USSPI-TECSTAT;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Interno, alla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, alle Organizzazioni sindacali aderenti: FP-CGIL, SINALCO-CISL, UIL-Vigili del Fuoco, CISNAL-V.F. e USSPI-TECSTAT, ed a quelle non aderenti: Rappresentanze Sindacali di Base, DIV-DIRSTAT e CISAL V.F.

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 05/473: Ministero Interni - Vigili del Fuoco. Proposta di delibera relativa alle modalità di effettuazione dello sciopero del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (rel. Di Cagno)  
Seduta p.m. del 7 settembre 2005

**LA COMMISSIONE**

**PREMESSO**

- che in data 6.12.94 è stato stipulato tra il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio e le OO.SS. di categoria FP-CGIL, SINALCO-CISL, UIL -Vigili del Fuoco, CISNAL-V.F. e USSPI-TECSTAT un accordo ai sensi dell' art. 2, co. 2, della l. 146/90 per l'individuazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite in occasione di sciopero dei Vigili del Fuoco;

- che detto accordo è stato dichiarato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 6.2 del 12.1.95;

- che in data 12.10.95 è stato trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneità, un accordo siglato in data 17.10.95 riguardante il personale del Comparto Aziende Autonome, nel quale venivano identificati i servizi minimi essenziali di cui occorre garantire la continuità in caso di sciopero;

- che tale accordo veniva valutato idoneo dalla Commissione (delib. 1.2.96, punto 17.1) solo dopo i chiarimenti forniti dall'ARAN nella nota del 30 gennaio 1996, ossia nella considerazione della perdurante vigenza ed efficacia dell'Accordo già in vigore per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- che, successivamente, in data 24.1.97 è stato sottoposto alla valutazione della Commissione il testo di un nuovo accordo, sottoscritto in data 20.12.96 dall'Amministrazione del Ministero dell'Interno e dalle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USPPI e UGL, per l'individuazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite in occasione di sciopero dei Vigili del Fuoco;

- che il predetto accordo non ha conseguito la dichiarazione di idoneità della Commissione, giusta delibera n. 97/476-6.2. del 10.7.97;

- che, conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che gli scioperi dei Vigili del Fuoco trovassero *“la loro regolamentazione nell'Accordo del 6 dicembre 1994, valutato idoneo con delibera del 12 gennaio 1995, e soltanto in via integrativa nell'Accordo sui servizi minimi per le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo”* (v. delib. 98/333-8.3. del 18.6.98);

- che, tuttavia, a seguito della promulgazione della proposta integrativa sulle prestazioni indispensabili del Comparto Ministeri del 16.7.98, al fine di colmare le lacune (intervallo minimo, etc.) della disciplina prevista nell'Accordo del Comparto Aziende e in adesione al parere espresso dalla Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendio con nota del 26 luglio 1999, la Commissione ha ritenuto:

a) che le prestazioni indispensabili dei Vigili del Fuoco fossero regolate, in assenza di nuova disciplina pattizia valutata idonea dalla Commissione di Garanzia, dall'Accordo del 6 dicembre 1994, integrato per quanto attiene al solo personale che presta servizio antincendio aeroportuale dalla specifica disciplina del settore del trasporto aereo;

b) che la disciplina sopracitata costituisse disciplina speciale per il servizio erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevalente solo nella parte relativa alle prestazioni indispensabili sulla disciplina generale contenuta nella proposta della Commissione relativa al Comparto Ministeri (da ultimo, v. delibera n. 00/165 del 23.3.2000);

- che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 83/2000, modificativa e integrativa della disciplina di cui alla l. 146/90, si è reso necessario l'adeguamento di tutte le discipline pattizie previgenti alle nuove prescrizioni di cui all' art. 2, co. 2, così come novellato;

- che, dopo tale data, perdurando l'inerzia delle parti nella stipula di un nuovo accordo, questa Commissione di Garanzia, con delibera n. 01/92 del 19.7.01 (Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto aereo), nel dettare una disciplina uniforme per l'intero settore del trasporto aereo, ha regolamentato altresì l'esercizio del diritto di sciopero dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al personale addetto al servizio antincendio operante nei siti aeroportuali;

- che, ad oggi, nessun nuovo accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, così come espressamente previsto dal nuovo testo dell'art. 2, co. 2, della legge 146/90 e ss. mod., è stato stipulato tra l'Amministrazione dell'Interno (*rectius* l'ARAN) e le OO.SS. rappresentative del personale dei Vigili del Fuoco (v., da ultimo, nota ARAN del 18 marzo 2002);

### **PREMESSO ALTRESÌ**

- che in assenza di una disciplina specifica soddisfattiva di tutte le previsioni di cui all'art. 2 co. 2 l. 146/90 come modificata dalla l. 83/2000, la Commissione di Garanzia ha ritenuto e ritiene che al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco debba applicarsi in via analogica, ad integrazione di quanto previsto dall'accordo 6.12.94, la disciplina del Comparto Ministeri (ieri la "proposta" della Commissione, oggi l'accordo 8.3.05 dichiarato idoneo con delibera n. 05/178);

- che detto orientamento della Commissione non comporta particolari problemi pratici, considerato che il citato accordo 8.3.05 espressamente rinvia, con riferimento alla definizione delle prestazioni indispensabili, ad accordi da raggiungere tra le singole amministrazioni e le OO.SS., di talché, sino alla stipulazione di nuovo accordo dichiarato idoneo, le prestazioni indispensabili da assicurare in occasione di sciopero del personale dei Vigili del Fuoco, con esclusione dei distaccamenti operanti nei siti aeroportuali, devono ritenersi quelle indicate dall'accordo 6.12.94;

### **PREMESSO INFINE**

- che, quanto al problema delle franchigie elettorali, la disciplina vigente appare assolutamente chiara nell'escludere la possibilità di scioperi del personale dei Vigili del Fuoco in prossimità delle consultazioni elettorali;

- che, difatti, l'art. 4 dell'accordo 6.12.94 è tassativo nell'escludere scioperi "nella settimana che precede e che segue la scadenza delle consultazioni elettorali, Europee, Nazionali, Regionali e Amministrative (per queste ultime l'esclusione dello sciopero opera solo per le località che sono sede delle consultazioni)";

- che l'inequivoca e omnicomprensiva dizione del suddetto art. 4 non consente di aderire alla tesi, adombrata dall'Amministrazione dell'Interno, secondo cui le franchigie elettorali sarebbero state previste con esclusivo riferimento ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco operanti nei siti aeroportuali;

- che non è consentito all'interprete della norma, infatti, offrire una lettura della stessa radicalmente contrastante con il senso fatto palese dal significato proprio delle parole;

- che, ugualmente, non è consentito all'interprete disapplicare norme inequivoche solo perché non appaiono chiare le motivazioni che hanno portato all'adozione delle stesse;

- che, peraltro, le franchigie elettorali sono previste nella stragrande maggioranza degli accordi sull'esercizio del diritto di sciopero vigenti nel settore pubblico, di talché la previsione delle stesse anche per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non appare assolutamente eccentrica rispetto alla generalità della disciplina;

- che, quanto alla specifica vicenda che ha originato la richiesta di chiarimenti in oggetto, si rileva che le franchigie elettorali previste dall'accordo 8.3.05, relativo al Comparto Ministeri, sono meno "invasive" rispetto a quelle previste dallo specifico accordo 6.12.94 (cinque giorni di franchigia in luogo di una settimana), di talché la Commissione - nella perdurante assenza di una complessiva disciplina specifica per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conforme alle previsioni di cui alla l. 83/2000 - ha ritenuto e ritiene di applicare la disciplina che meno comprime l'esercizio del diritto di sciopero;

- che, ovviamente, ove l'Amministrazione dell'Interno ritenga superflua la previsione di franchigie elettorali limitatrici dell'esercizio del diritto di sciopero degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ben potrà rappresentare le proprie valutazioni all'ARAN nell'ambito della trattativa finalizzata al raggiungimento di un accordo con le OO.SS., ferme restando le competenze di questa Commissione di Garanzia nella valutazione di idoneità di un eventuale accordo;

### **DELIBERA**

di rispondere nei sensi suindicati alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di effettuazione dello sciopero del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avanzata dal Ministero dell'Interno con la nota in oggetto;

### **INVITA**

l'ARAN e le OO.SS. rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a pervenire a un accordo sulle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero ai sensi dell'art. 2 co. 2 l. 146/90 come modificata dalla l. 83/2000, e a sottoporlo alla valutazione della Commissione di Garanzia entro 60 giorni dalla ricezione della presente;

### **SI RISERVA**

in caso di perdurante ed ingiustificata inerzia delle parti, di formulare una proposta di regolamentazione ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge 146/1990 e ss. mod..

